



**Rubrica:** Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

**Sottorubrica:** Decisione

**Data di pubblicazione:** SHAB - 17.01.2019

**Numero di pubblicazione:** BH07-0000000405

**Cantone:** TI

**Ente di pubblicazione:**

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

## Disposizione secondo l'art. 153 ORC, ACE - Associazione Collegio Elvetico studi telematici

ACE - Associazione Collegio Elvetico studi telematici  
CHE-363.480.363  
ohne Domicil-sans domicile-senza indirizzo  
6500 Bellinzona

### Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 153 ORC

### Disposizione:

L'ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino,

nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:

ACE - Associazione Collegio Elvetico studi telematici, Bellinzona (CHE-363.480.363),

ritenuto che

I. secondo l'art. 153 cpv. 1 ORC se l'ente giuridico o il domiciliatario ha notificato la cancellazione del domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio pubblica una diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, in base alla quale l'ente giuridico deve, entro 30 giorni, notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale nel luogo di sede. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo. Secondo l'art. 153b cpv. 1 ORC se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa lo scioglimento della società, la designa-

zione dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Se ha luogo l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa un'ulteriore tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. l'ente giuridico in oggetto è attualmente privo di un domicilio legale iscritto nel registro di commercio ai sensi dell'art. 153 cpv. 1 ORC. Mediante pubblicazione nel FUSC del 20 novembre 2018, è stato intimato alle persone obbligate alla notificazione dell'associazione in oggetto di ripristinare la situazione legale entro il termine di 30 giorni. Detto termine è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione con il nuovo domicilio legale. Di conseguenza l'associazione in questione deve essere sciolta d'ufficio, in quanto priva di un domicilio legale nel luogo di sede;

III. visti la forma giuridica e l'importanza economica dell'ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all'art. 12 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio è fissata a CHF

100.00. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si siano in alcun modo manifestate e abbiano quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei loro obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un'ammenda pari a CHF 200.00;

sulla base dell'art. 153b ORC decide:

1. L'associazione ACE - Associazione Collegio Elvetico studi telematici, Bellinzona, è sciolta d'ufficio. Quali liquidatori sono nominati Giovanni Mele e Antonio De Chiara.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue:

ACE - Associazione Collegio Elvetico studi telematici, in Bellinzona, CHE-363.480.363, associazione (Nr. FUSC 197 del 11.10.2018, Pubbl. 1004474827). Nuovo nome: ACE - Associazione Collegio Elvetico studi telematici in liquidazione. L'associazione è dichiarata sciolta d'ufficio secondo l'art. 153b ORC, in quanto il domicilio legale non è stato ripristinato entro il termine assegnato. Nuove persone iscritte o modifiche: De Chiara, Antonio, cittadino italiano, in Baronissi (IT), vice-presidente e liquidatore, con firma collettiva a due [finora: vice-presidente, con firma collettiva a due]; Mele, Giovanni, cittadino italiano, in San Giorgio a Cremano (IT), presidente e liquidatore, con firma collettiva a due [finora: in San Giorgio AC (IT), presidente, con firma collettiva a due].

3. La tassa per l'iscrizione dello scioglimento ammonta a CHF 100.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. d. cifra 6. dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). La tassa per la modifica delle funzioni ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a. cifra 2. dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa base di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio) oltre ad una tassa di CHF 100.00 per l'iscrizione della presente decisione (art. 12 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Le spese amministrative ammontano a CHF 30.00.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 200.00 a carico di Giovanni Mele e Antonio De Chiara.

5. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese, pari ad un totale di CHF 370.00, sono poste solidalmente a carico dell'associazione, di Giovanni Mele e Antonio De Chiara. A carico di Giovanni Mele è posta personalmente l'ammenda di CHF 200.00. A carico di Antonio De Chiara è posta personalmente l'ammenda di CHF 200.00.

6. Ritenuto come i signori Giovanni Mele e Antonio De Chiara non siano domiciliati in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC, a norma dell'art. 153b cpv. 2 lett. b ORC.

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione

della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

**Organo decisionale:**

Ufficio Registro di Commercio del Cantone Ticino  
Via A. Tognola 7  
6710 Biasca

**Indicazioni giuridiche:**

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

**Termine:** 30 giorni

**Scadenza del termine:** 18.02.2019